

Statuto

Approvato dall'Assemblea Straordinaria
del 18 dicembre 2004



**Circolo
Sempre Avanti
Angelo Airaghi**

Società cooperativa
fondato il 14/11/1974

Via Bertola, 11
20026 Novate Milanese

Allegato "B" al N. 43564 /19701 Rep.

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Società Cooperativa denominata "CIRCOLO SEMPRE AVANTI ANGELO AIRAGHI - Società Cooperativa".

La Società ha sede legale in Novate Milanese.

La cooperativa in aggiunta alla sua sede legale potrà istituire sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale e quando le condizioni lo consentano, istituire delle sezioni soci, disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea generale dei soci. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea.

TITOLO II SCOPO OGGETTO

Articolo 3 - Scopo

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa realizza le attività costituenti l'oggetto sociale attraverso la partecipazione dei soci e del gruppo sociale che ad essa fa riferimento, oltretutto, in relazione alle concrete esigenze, con soggetti non Soci.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità alle disposizioni fiscali e della legge bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, con obbligo di rimborso, limitata ai soli Soci, se iscritti nell'apposito libro da almeno novanta giorni, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale; le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne siano iscritti più di cinquanta.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione la cooperativa potrà aderire

e partecipare a Consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società si propone di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei propri soci e delle loro famiglie, nonché dei cittadini in genere attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, sportiva, ricreativa, ecc, con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi;
- organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socioculturale, ludicoeducativo, turistico, ricreativo, sportivo, ecc., tendenti a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente efficace del tempo libero da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- organizzare mostre fotografiche, convegni, guida ai musei ed ai luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico;
- acquistare o costruire e successivamente gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;
- promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;
- acquistare, nella maniera più diretta possibile, e successivamente distribuire e vendere ai soci, generi di consumo, merci, prodotti ed articoli di qualsiasi genere, natura e tipo.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività riservata per disposizione di legge;
- c) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, con-

sortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- e) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
- f) cedere, occorrendo ed in via temporanea, la gestione parziale o totale della propria attività commerciale;
- g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- h) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III SOCI

Articolo 5 - Numero e requisiti

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci operatori:

- a) le persone maggiorenni, senza distinzione, a qualsiasi arte o professione appartengano, con esclusione tassativa di coloro che esercitano la professione: di mediatori o intermediari, di rappresentanti, di agenti o commissionari, di grossisti, nel commercio di prodotti trattati dalla cooperativa; di coloro che conducano industrie per la fabbricazione di tali prodotti e di coloro che siano titolari o gestori di esercizi commerciali della stessa natura di quelli della cooperativa;
- b) altre cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, circoli culturali aziendali e territoriali, enti di assistenza, fondazioni, enti morali, società ed altre persone giuridiche.

Possono essere soci anche:

- a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia operatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

Articolo 6 - Procedure di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione dell'effettiva attività esercitata;
- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- se intende essere ammesso quale socio cooperatore fruitore dell'attività della cooperativa o quale socio sovventore;
- impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dal-

- l'assemblea dei soci;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio non persona fisica (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, nazionalità, attività, codice fiscale;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- se intende essere ammesso quale socio cooperatore fruitore dell'attività della cooperativa o quale socio sovventore;
- copia dello Statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte dell'Organo amministrativo.

Articolo 7 - Obblighi dei soci

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- al versamento del Capitale Sociale sottoscritto o immediatamente o entro i termini e nei modi previsti dal successivo art. 18;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 8

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

Articolo 9 - Recesso

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata l'autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso avrà effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; detto provvedimento potrà acconsentire alla cessazione immediata dei rapporti mutualistici tra socio e società, per i quali, in mancanza di accordo od ove la legge non preveda diversamente, il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato novanta giorni prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

I soci sovventori potranno recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica, potranno inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dall'ammissione alla società.

Articolo 10 - Esclusione

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del Socio:

- che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
- che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o delle azioni di sovvenzione sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena

che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

- f) per aver svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
 - g) per aver in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L'esclusione del socio determina contestualmente la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica.

Articolo 11 - Provvedimenti

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

Articolo 12 - Liquidazione

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato da inoltrarsi entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente dall'art. 2535 del Codice Civile.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

Articolo 13 - Morte del socio

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura, con le modalità e nei termini previsti nel precedente articolo.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 14

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

effettivamente versato.

È vietato remunerare le azioni dei soci sovventori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra.

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria e con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statuto.

TITOLO VI SOCI SOVVENTORI, RISTORNI, REGOLAMENTI E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 15 - Soci Sovventori

Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di tre voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 16 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo

amministrativo, l'erogazione del ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale.

I ristorni non riscossi o non utilizzati dai soci entro l'esercizio successivo a quello in cui la delibera è adottata, saranno imputati al fondo di riserva legale.

Articolo 17 - Regolamenti

Potranno essere approvati specifici regolamenti, per disciplinare lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale, le azioni dei soci sovventori ed ogni altro rapporto della cooperativa con i soci nel rispetto delle norme vigenti.

I regolamenti suddetti saranno proposti dall'organo amministrativo e saranno approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Articolo 18 - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore a 25 euro o comunque non inferiore al minimo di legge, né di importo maggiore ai limiti di legge, superabile ai sensi di legge in caso di conferimento di beni o crediti, di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori;
 - 2) dalle azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 250 ciascuna detenute dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- f) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate della rivalutazione, degli utili o ristorni imputati a capitale.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Il capitale sottoscritto, qualora di importo corrispondente al minimo di statuto o di legge, dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione,

qualora di importo diverso potrà essere versato a rate precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse.

L'organo amministrativo darà pubblicità della volontà del socio alienante mediante affissione all'albo presso la sede della Cooperativa di un avviso. L'avviso resterà esposto per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dall'affissione dell'avviso, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

Articolo 20 - Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo riserva ordinaria;
- b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore a quanto stabilito all'art. 14 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; i dividendi potranno essere imputati ad aumento della quota o dell'azione di ciascun socio; i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;
- e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio.

L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

AMMINISTRATORI

Articolo 21

La cooperativa sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a tredici membri, su decisione dei soci in sede di nomina. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e per un massimo di tre mandati consecutivi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori. Inoltre ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che via sia materia da trattare, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax o con email non

meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci Effettivi, se nominati, ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Articolo 22 - Competenze

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Ad esso spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;
- k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti come prevista dal presente Statuto;
- l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

m) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 23 - Sostituzioni

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Articolo 25 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c. c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Salvo il disposto del successivo art. 27, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello sta-

tuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci, qualora nominati, relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale, qualora nominato, può inoltre essere chiamato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Articolo 26 - Controllo contabile

Ove si verificassero i presupposti di legge o qualora l'assemblea lo reputasse opportuno, il controllo contabile sarà affidato ad un revisore o ad una società di revisione richiamandosi la disciplina dell'art. 2.409-bis e seguenti del Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 27 - Materie di competenza

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ritorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo e la relativa remunerazione;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. la nomina del revisore contabile o della società di revisione;
5. le modificazioni dello statuto;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

8. L'approvazione dei regolamenti.

Articolo 28 - Assemblee

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La convocazione dei soci in assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo anteriormente a ventiquattro ore dalla prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso della convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno fra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi dei soci risultino annotati sul Libro Soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 29 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno; salvo che per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto; tale quorum costitutivo e deliberativo sarà richiesto anche per la modifica della presente disposizione. Le votazioni devono essere palesi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente; in caso di loro assenza la presidenza spetterà ad un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Articolo 30 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto qualunque sia il capitale sottoscritto. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega

scritta, soltanto da un altro socio, appartenete alla stessa categoria, avente diritto al voto, che non sia dipendente, amministratore, sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge.

Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 31 - Conciliazione

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardante le materie di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 5/03 ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora Legacoop abbia istituito un proprio organismo di conciliazione anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperative il relativo tentativo di conciliazione andrà effettuato presso quest'ultimo ente.

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 5/03 e in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

Articolo 32 - Arbitrato

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003. Qualora Legacoop abbia istituito un proprio organismo, anche in regime di convenzione con organismi già operanti, ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperative la controversia sarà obbligatoriamente sottoposta per la sua risoluzione a quest'ultimo ente.

L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Articolo 34 - Liquidazione

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui ag-

giungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 36

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

Novate Milanese, 18 dicembre 2004

Firmato: Ernesto Giammello

Firmato: Cesare Cantù

MODIFICA ALLO STATUTO del 13 Gennaio 2012

N. 7.245 REP.
N. 2.894 RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici (2012) il giorno tredici (13) del mese di gennaio, alle ore ventuno e diciotto minuti, in Novate Milanese, via Bertola n. 11. Avanti a me dr. Luca Iberati notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è personalmente comparso il signor ERNESTO GIAMMELLO nato a Regalbuto il 10 febbraio 1956, domiciliato per la carica in Novate Milanese, via Bertola n. 11, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale, ai sensi dell'art. 29 del relativo statuto, quale Presidente della presente assemblea dei soci della società "CIRCOLO SEMPRE AVANTI ANGELO AIRAGHI - Società Cooperativa", con sede in Novate Milanese, via Bertola n. 11, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano codice fiscale e numero d'iscrizione: 02069110159, REA n. MI-693350.

Detto comparente della cui identità personale lo notaio sono certo, accerta, verifica e constata

- che è oggi, 13 (tredici) gennaio 2012 (duemiladodici) qui riunita in Novate Milanese, via Bertola n. 11, in seconda convocazione l'assemblea dei soci della suddetta società "CIRCOLO SEMPRE AVANTI ANGELO AIRAGHI - Società Cooperativa", regolarmente convocata con avviso di convocazione effettuato ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Illustrazione delle proposte di modifica e aggiornamento dello Statuto della cooperativa con la eliminazione della figura del socio sovventore; del massimo di mandati degli amministratori, con la modifica della destinazione degli utili e delle norme sul Collegio sindacale;

2) Deliberazione delle modifiche allo Statuto.

- che l'assemblea di prima convocazione, convocata per il giorno 9 gennaio 2012 è andata deserta;

- che oltre ad esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché socio, sono presenti i Consiglieri nonché soci signori Pierangela Benaglia (Vice Presidente), Luciano Canella, Edoardo Consonni, Rolando Fellari, Emanuele Filippi, Daniela Pavan, Giovanni Piazzi, Angelo Rizzi e Giacomo Savoldelli;

- che sono presenti in proprio o per delega i soci individuati, con la precisazione dell'intervento in proprio ovvero per delega al soggetto ivi pure indicato, nell'elenco nominativo che, firmato dal Presidente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che tutti i suddetti soci sono regolarmente iscritti a libro soci ai fini dell'intervento alla presente assemblea e regolarmente legittimati a detto intervento;

- che la presente assemblea deve quindi ritenersi validamente costituita ai sensi di legge ed ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale che dispone che in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto;

e mi richiede di redigere il verbale delle deliberazioni della presente assemblea dei soci della suddetta società;

quanto sopra accertato, verificato e constatato il comparente, assunta la Presidenza dell'assemblea, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, espone l'opportunità di eliminare dallo Statuto la figura del socio sovventore che non ha trovato nella società alcuna applicazione dando il Presidente medesimo infatti atto che non esiste alcun socio sovventore e propone quindi di modificare conseguentemente gli articoli dello Statuto che prevedono o comunque contengono riferimenti alla detta figura di socio sovventore

N. 7.245 REP.
N. 2.894 RACC.

95

procedendo conseguentemente anche alla modifica delle norme statutarie che prevedono destinazione di utili a favore dei soci sovventori.

Il Presidente propone inoltre la soppressione del limite dei tre mandati consecutivi per la permanenza in carica degli amministratori previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Infine il Presidente espone che si rende necessario adeguare lo Statuto alle nuove norme in tema di organo di controllo adottando un nuovo testo dell'art. 25 e aggiornando il successivo art. 26 che contempla ancora il controllo contabile che è stato legislativamente modificato con la revisione legale dei conti.

Indi il Presidente mi invita a leggere all'assemblea il testo delle proposte delibere quale appresso riportato.

Procedo quindi alla suddetta lettura.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita dunque l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, con voti espressi per alzata di mano, ad unanimità di voti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera

1) di abrogare gli ultimi due commi dell'art. 5 dello Statuto;

2) di cancellare le parole "- se intende essere ammesso quale socio cooperatore fruitore dell'attività della cooperativa o quale socio sovventore;" nel primo comma dell'art. 6 dello Statuto;

3) di cancellare le parole "- se intende essere ammesso quale socio cooperatore fruitore dell'attività della cooperativa o quale socio sovventore;" nel secondo comma del detto art. 6 dello Statuto;

4) di sostituire "art. 18" con "art. 17" alla fine del punto a) del secondo comma dell'art. 7 dello Statuto;

5) di abrogare l'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto;

6) di cancellare le parole "o delle azioni di sovvenzione sottoscritte;" alla lettera c) del primo comma dell'art. 10 dello Statuto;

7) di abrogare il secondo comma dell'art. 14 dello Statuto;

8) di cancellare le parole "SOCI SOVVENTORI," dalla intitolazione del Titolo VI dello Statuto;

9) di abrogare l'art. 15 dello Statuto e conseguentemente di diminuire di una unità i numeri degli articoli successivi;

10) di cancellare le parole "con l'emissione di nuove azioni di capitale." alla fine del terzo comma dell'attuale art. 16 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 15);

11) di cancellare le parole ", le azioni dei soci sovventori" al primo comma dell'attuale art. 17 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 16);

12) di cancellare le parole "ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori" alla fine del punto 1) della lettera a) del primo comma dell'attuale art. 18 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 17);

13) di cancellare l'intero disposto del punto 2) della lettera a) del primo comma dell'attuale art. 18 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 17) e conseguentemente la numerazione contrassegnata dal numero "1)" della medesima lettera a);

14) di cancellare le parole "e delle azioni" al secondo comma dell'attuale art. 18 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 17);

15) di abrogare gli ultimi tre commi dell'attuale art. 19 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 18);

16) di sostituire il numero "16" con il numero "15" al quarto comma dell'attuale art. 20 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 19);

N. 7.245 REP.
N. 2.894 RACC.

17) di cancellare alla lettera d) quarto comma dell'attuale art. 20 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 19) le parole "il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;" nonché le parole "o dell'azione";

18) di cancellare le parole "e per un massimo di tre mandati consecutivi" al secondo comma dell'attuale art. 21 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 20);

19) di modificare l'attuale art. 25 (che a seguito di quanto sopra diviene art. 24) nel seguente nuovo testo:

"ART. 24 SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE

Ove la nomina dell'organo di controllo sia per legge obbligatoria, questo è disciplinato dalle disposizioni di legge.

In tal caso, ove la legge lo consenta o lo richieda, l'organo di controllo è costituito da un sindaco unico, nominato e funzionante ai sensi di legge.

Ove invece la legge prescriva inderogabilmente quale organo di controllo un collegio sindacale, questo sarà costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.;

20) di modificare l'attuale art. 26 (che a seguito di quanto sopra diviene art. 25) nel seguente nuovo testo:

"ART. 25 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove non ostino inderogabili disposizioni di legge, la revisione legale dei conti, se prescritta dalla legge, sarà esercitata dall'organo di controllo nel rispetto delle disposizioni di legge.;

21) di aggiungere la parola "eventuale" tra le parole "la" e "nomina" all'inizio del punto 3. del secondo comma dell'attuale art. 27 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 26);

22) di cancellare il testo del numero 4 del secondo comma dell'attuale art. 27 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 26) e conseguentemente diminuire di una unità i numeri dei punti successivi;

23) di cancellare le parole "e sovventori" al primo comma dell'attuale art. 30 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 29);

24) di abrogare il terzo comma del medesimo attuale art. 30 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 29);

25) di cancellare le parole ", appartenete alla stessa categoria," al quarto comma dell'attuale art. 30 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 29);

26) di abrogare l'ultimo comma dell'attuale art. 34 dello Statuto (che a seguito di quanto sopra diviene art. 33);

27) di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri eventualmente occorrenti per dare esecuzione alle superiori delibere.

Dopo di che il Presidente, dato atto che non vi è altro da deliberare, dichiara chiusa la presente assemblea alle ore ventuno e cinquanta minuti.

Il comparente dà atto che il testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche come sopra deliberate è quello che, firmato da lui e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera B.

Il comparente dispensa espressamente me notaio dalla lettura degli allegati.

Questo atto è stato da me notaio letto al comparente.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio l'atto occupa di quattro fogli otto pagine e parte della nona e viene approvato dal comparente che a conferma meco lo sottoscrive essendo le ore ventidue e cinquanta minuti.

F.to Giammello Ernesto

F.to Luca Ibertati